Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — *L. 0,60*

Anno LXV — **Roma — Martedì, 13 maggio 1924** — **Numero 113**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto-legge 10 aprile 1924, n. 532, concernente la riforma della costituzione del Consiglio superiore della marina mercantile, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° maggio corrente n. 103, si è incorso nella seguente omissione: nel primo rigo dell'art 9 fra le parole « effettivi straordinari » deve inserirsi la congiunzione « e » come risulta dal testo originale e come qui si rettifica.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 10 aprile 1924, n. 643.

Approvazione della tabella degli abitati da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata, a norma dell'art. 1, sub 7 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, l'annessa tabella, vista d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, degli abitati da aggiungere, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, numero 445 (titolo IV) a quelli indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CARNAZZA.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 69. — GRANATA.

TABELLA *degli abitati che si aggiungono a quelli indicati nella tabella* D *allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 (consolidamento di frane minaccianti abitati nelle provincie del Regno, escluse quelle di Basilicata e Calabria).*

IN PROVINCIA DI CAGLIARI:

Usassai.

IN PROVINCIA DI PALERMO:

Corleone.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici:
CARNAZZA.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 marzo 1924, n. 635.

Proroga dei termini stabiliti dalla legge 24 marzo 1921, n. 312, sulla pesca e sui pescatori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 16, 22 e 42 della legge 24 marzo 1921, n. 312, sulla pesca e sui pescatori;
Visti i Regi decreti-legge 16 ottobre 1921, n. 1604; 25 aprile 1922, n. 557, e 7 giugno 1923, n. 1450;
Vista la legge 30 dicembre 1923, n. 2814;
Ritenuta l'urgenza;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, e con i Ministri per la giustizia e gli affari del culto, per le poste ed i telegrafi, Commissario per i servizi della marina mercantile, per i lavori pubblici, per le finanze e per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine stabilito dagli articoli 16 e 22 della legge 24 marzo 1921, n. 312, per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca, è prorogato al 31 dicembre 1924.

Art. 2.

Il termine stabilito dall'art. 42 della predetta legge, pel coordinamento in testo unico delle disposizioni della legge stessa con le altre disposizioni ivi indicate, e per l'emanazione dei relativi regolamenti, scadrà sei mesi dopo che sarà emanato il nuovo Codice per la marina mercantile.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — OVIGLIO — CIANO — CARNAZZA — DE' STEFANI — FEDERZONI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 9 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 61. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 marzo 1924, n. 644.

Ammissione al trattamento di favore dei manufatti di pelli conciate e dei semi di cotone provenienti dalle Colonie italiane.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del Regio decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1797;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto coi Ministri per le finanze e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla importazione dei « lavori e manufatti di ogni genere di pelli conciate » provenienti dalle Colonie italiane è concessa la franchigia doganale entro i limiti di un quantitativo annuo di quintali 300.

Art. 2.

La voce 117 ex-j della tariffa doganale da applicare alle importazioni nel Regno, dei prodotti delle Colonie italiane, approvata col R. decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1797, è modificata nel modo seguente: « semi di neuk e di cotone ».

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti con riserva, addì 10 maggio. 1924.
Atti del Governo, registro 224, *foglio* 70 — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 marzo 1924, n. 645.
Concessione della franchigia doganale alla importazione nel Regno delle « gommoresine » provenienti dalle Colonie italiane.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del Regio decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1797;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto coi Ministri per le finanze e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla importazione nel Regno delle « gommeresine » provenienti dalle Colonie italiane è concessa la franchigia doganale.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti con riserva, addì 10 *maggio.* 1924.
Atti del Governo, registro 224, *foglio* 71. — GRANATA.

REGIO DECRETO 6 aprile 1924, n. 615.
Modificazioni allo statuto della Cassa agraria di Calatafimi.

N. 615. R. decreto 6 aprile 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, vengono apportate modificazioni allo statuto della Cassa agraria di Calatafimi.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *maggio* 1924.

REGIO DECRETO 17 aprile 1924, n. 646.
Ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali delle nuove Provincie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Reale 19 aprile 1923, n. 1185, concernente l'assimilazione del personale addetto alle scuole medie nautiche, commerciali ed industriali delle nuove Provincie;
Visto il R. decreto 7 ottobre 1923, n. 3075, sull'insegnamento industriale;
Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, sul riordinamento dell'istruzione industriale;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto 23 dicembre 1923, n. 2829, che estende al personale provinciale dei ruoli della cessata Amministrazione austro-ungarica il R. decreto 11 novembre 1923, numero 2395;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, sull'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;
Considerato che agli effetti dei citati Regi decreti 19 aprile 1923 e 7 ottobre 1923, il personale delle industriali delle nuove Provincie viene inquadrato con gradi ed assegni corrispondenti a quelli del personale delle Regie scuole industriali del Regno in base all'anzianità utile di servizio;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo;

Articolo unico.

Il personale delle Regie scuole industriali ed i direttori degli istituti di promovimento delle piccole industrie delle nuove Provincie sono inquadrati, agli effetti del R. decreto 23 dicembre 1923, n. 2829, con le norme del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e tabelle annesse, secondo il grado e l'anzianità di servizio a ciascuno assegnati dai decreti di assimilazione e da decreti successivi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1924.
Atti del Governo, registro 224, *foglio* 72. — GRANATA.

REGIO DECRETO 7 ottobre 1923, n. 3266.
Riordinamento del Laboratorio di studi ed esperienze sulla seta, in Milano.

N. 3266. R. decreto 7 ottobre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, il Laboratorio di studi ed esperienze sulla seta, in Milano, viene riordinato come Regia sezione sperimentale per la seta.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *maggio* 1924.

REGIO DECRETO 6 aprile 1924, n. 599.

Modificazioni alle tabelle organiche del personale delle scuole medie e normali governative in dipendenza della istituzione di una scuola normale promiscua in Caltanissetta.

N. 599. R. decreto 6 aprile 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, ai posti di ruolo compresi nelle tabelle organiche del personale delle scuole medie e normali governative, approvate con Nostro decreto 11 giugno 1922, n. 984, ne vengono aggiunti altri dal 1° ottobre 1922, in dipendenza della istituzione di una scuola normale promiscua in Caltanissetta.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1924.

REGIO DECRETO 6 aprile 1924, n. 600.

Modificazioni alle tabelle organiche del personale delle scuole medie e normali governative, per l'aumento di un posto del ruolo A per l'insegnamento del disegno nel Regio istituto tecnico di Ferrara.

N. 600. R. decreto 6 aprile 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, ai posti di ruolo compresi nelle tabelle organiche del personale delle scuole medie e normali governative approvate coi Nostri decreti 11 giugno 1922, n. 984, e 22 luglio 1923, n. 2162, è aggiunto, dal 1° ottobre 1922, un posto del ruolo *A* per l'insegnamento del disegno ed assegnato al Regio istituto tecnico di Ferrara.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1924.

REGIO DECRETO 3 aprile 1924, n. 607.

Trasformazione a favore del locale Asilo infantile del fine inerente al patrimonio del Monte dei pegni, in Paliano.

N. 607. R. decreto 3 aprile 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, il fine inerente al patrimonio del Monte dei pegni in Paliano viene trasformato nel senso che il patrimonio medesimo sia interamente devoluto al locale Asilo infantile.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1924.

REGIO DECRETO 6 aprile 1924, n. 606.

Erezione in Ente morale dell'Ospizio Anna Falzetti per i vecchi poveri, in Numana.

N. 606. R. decreto 6 aprile 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Opera pia Ospizio Anna Falzetti per i vecchi poveri, con sede nel comune di Numana, viene eretta in Ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità di Numana, con riserva di approvarne lo statuto organico.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1924.

REGIO DECRETO 24 gennaio 1924.

Estensione alla città di Parma delle leggi 12 luglio 1896, n. 303 e 18 luglio 1911, n. 799, relative alla fognatura della città di Torino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista l'istanza del comune di Parma per ottenere l'estensione al Comune stesso della legge 12 luglio 1896, n. 303, modificata dalla legge 18 luglio 1911, n. 799, riguardante le opere di fognatura da eseguirsi nella città di Torino:

Visto il regolamento deliberato dal Consiglio comunale di Parma col quale sono state determinate le modalità dell'estensione anzidetta;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto il parere favorevole del Consiglio di Stato;

Viste le citate leggi 12 luglio 1896, n. 303, e 18 luglio 1911, n. 799;

Visto il decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1910;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nelle leggi 12 luglio 1896, n. 303, e 18 luglio 1911, n. 799, riguardanti le opere di fognatura da eseguirsi nella città di Torino, sono estese alla costruzione della fognatura per la città di Parma.

Il regolamento deliberato a tale riguardo dal Consiglio comunale di Parma, in data 13 dicembre 1921, e modificato con deliberazione in data 30 ottobre 1923 del Commissario prefettizio del Comune stesso, è approvato.

Art. 2.

Sono dichiarate di pubblica utilità entro il termine di anni 15, le opere di fognatura anzidette, giusta il progetto generale, approvato con le deliberazioni consigliari 6 giugno 1919, 10 gennaio e 4 febbraio 1921, ed è assegnato il termine di anni 4, a decorrere dalla data del presente decreto, per il compimento delle espropriazioni e dei lavori occorrenti.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

REGI DECRETI:

Istituzione, pareggiamenti e regificazioni di scuole.

R. decreto 20 luglio 1922, con cui, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro, si provvide alla istituzione di una Regia scuola normale promiscua in Caltanissetta, con effetto dal 1° ottobre 1922.

R. decreto 23 luglio 1922, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro, la scuola normale e complementare pareggiata di Savona fu convertita in Regia, con effetto dal 1° ottobre 1922.

R. decreto 25 luglio 1922, con cui, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro, il ginnasio pareggiato di Cortona fu convertito in governativo, con effetto dal 1° ottobre 1922.

R. decreto 25 luglio 1922, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro, la scuola tecnica pareggiata di Maglie fu convertita in Regia, con effetto dal 1° ottobre 1922.

R. decreto 29 luglio 1923, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze, il ginnasio pareggiato di Arezzo è convertito in Regio con effetto dal 1° ottobre 1923, formando dalla stessa data un unico istituto col Regio liceo esistente in detta città.

R. decreto 2 dicembre 1923, con cui, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze, è approvata la convenzione aggiuntiva stipulata il 21 novembre 1923 tra il Ministero della pubblica istruzione e la provincia di Ferrara per la regificazione dell'istituto tecnico pareggiato di Ferrara.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Ceto (Brescia), di Circhina (Udine), e di Civitella del Tronto (Teramo).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 3 aprile 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Ceto, in provincia di Brescia.

MAESTA',

Un'inchiesta, recentemente eseguita sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Ceto, ha posto in luce i sistemi anormali ed illegali di gestione della civica azienda.

L'esame dei conti consuntivi è arretrato al 1914; entrate straordinarie vengono erogate per bisogni ordinari; si è ecceduto nel rimborso di spese forzose agli amministratori; l'applicazione dei tributi locali viene effettuata con sistemi e modalità assolutamente irregolari; il dazio è riscosso soltanto sul vino in base ad un concordato con gli esercenti, che ne riduce il gettito a cifra irrisoria.

La gestione del rilevante patrimonio comunale procede in modo assolutamente irregolare e con scarsissimo reddito; ad alcuni contratti si è data esecuzione nonostante l'avvenuto annullamento degli atti di aggiudicazione.

In seguito alla contestazione degli addebiti, l'Amministrazione ha fornito controdeduzioni non soddisfacenti e tali da non dare alcun affidamento per una migliore gestione avvenire della civica azienda. Mi onoro, pertanto, di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che, sul conforme parere espresso dal Consiglio di Stato, provvede allo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Ceto, in provincia di Brescia, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Fausto Ducoli è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 3 marzo 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Circhina, in provincia di Udine.

MAESTA',

L'amministrazione comunale di Circhina ha finora trascurato gli adempimenti atti ad assicurare il regolare funzionamento di quella civica azienda, rendendo necessarie frequenti diffide e provvedimenti di ufficio da parte dell'autorità di vigilanza, la cui azione riesce, tuttavia, di assai scarsa efficacia per la resistenza passiva costantemente opposta dagli amministratori ad uniformarsi alle disposizioni di legge, in seguito all'estensione ai territori annessi della legge comunale e provinciale vigente nel Regno.

Tale atteggiamento, che riesce di grave pregiudizio agli interessi dell'Ente, è precisamente determinato dall'intendimento di ostacolare e svalorizzare ogni affermazione nazionale, non rifuggendosi neppure, a tale scopo, dal favorire manifestazioni che sono in contrasto con i sentimenti di lealismo che ogni pubblica amministrazione deve professare verso lo Stato.

E perciò, anche ragioni d'ordine pubblico, oltre che la necessità di assicurare la sistemazione ed il regolare funzionamento della civica azienda, rendono indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 9;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Circhina, in provincia di Udine, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Oscar Jarabek è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 24 aprile 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Civitella del Tronto, in provincia di Teramo.

MAESTÀ,

L'eccezionale gravità della situazione finanziaria del comune di Civitella del Tronto e l'incapacità dell'Amministrazione comunale a fronteggiarla con misure efficaci, anche a causa di dissensi manifestatisi fra gli amministratori, hanno indotto il sindaco e i componenti la Giunta municipale a rassegnare le dimissioni.

Le pratiche esperite dall'autorità politica, a mezzo di apposito Commissario, per la composizione della crisi sono riuscite infruttuose, ed il Consiglio comunale, ripetutamente convocato allo stesso scopo, non si è potuto mai riunire in numero legale.

In tali condizioni, per assicurare il normale funzionamento dei pubblici servizi e per l'urgente adozione dei provvedimenti atti a risanare la situazione finanziaria del Comune, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Civitella del Tronto, in provincia di Teramo, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Michele d'Alessandro è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1924.
Valore delle cartelle di credito fondiario del Banco di Napoli pel secondo trimestre 1924.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 83 del testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto l'art. 12 del regolamento approvato con R. decreto 22 aprile 1897, n. 141, per l'esecuzione dei provvedimenti riguardanti il Banco di Napoli ed il suo Credito fondiario;

Ritenuto che il corso medio delle cartelle fondiarie del Banco di Napoli nel primo trimestre 1924 è risultato di L. 370.33;

Considerato che il detto prezzo deve essere aumentato di L. 50 ai sensi delle citate disposizioni, per determinare il prezzo di accettazione delle cartelle in rimborso di mutui durante il 2° trimestre 1924;

Determina:

Le cartelle di Credito fondiario del Banco di Napoli, durante il 2° trimestre 1924, e con effetto dal 1° aprile 1924, saranno accettate al prezzo di L. 420.33, in rimborso di mutui, salvo l'accreditamento a favore dei mutuatari degli interessi maturati sulle cartelle medesime a tutto il giorno anteriore a quello del versamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed affisso all'albo di tutti gli stabilimenti e dipendenze del Banco di Napoli.

Roma, addì 4 maggio 1924.

Il Ministro: DE' STEFANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE
ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 109

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 10 maggio 1924.

	Media		Media
Parigi	134 62	Belgio	110 97
Londra	98 07	Olanda	8 40
Svizzera	398 41	Pesos oro	16 74
Spagna	300 25	Pesos carta	7 37
Berlino	—	New York	22 461
Vienna	0 0317	Oro	433 39
Praga	65 80		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	87 39
	3.50 % » (1902)	82 —
	3.00 % lordo	53 —
	5.00 % netto	99 07
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	85 40

Bollettino N. 110

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 12 maggio 1924.

	Media		Media
Parigi	128 38	Belgio	106 50
Londra	98 706	Olanda	8 425
Svizzera	399 98	Pesos oro	17 20
Spagna	311 12	Pesos carta	7 57
Berlino	—	New-York	22 610
Vienna	0 0315	Oro	436 44
Praga	66 —		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	88 14
	3.50 % » (1902)	83 —
	3.00 % lordo	53 20
	5.00 % netto	99 28
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	85 96

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 7 delle opere riservate ai termini dell'articolo 14 della legge sui diritti d'autore, registrate in questo Ministero durante la 1ª quindicina di aprile 1922.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I. — Opere drammatico-musicali (Comprese le riduzioni di opere complete).		
			. . . .		
			II. — Opere drammatiche. (Compresi i libretti d'opera).		
18851	77262	Chiarelli Luigi	« La scala di seta ». - Grottesco in tre atti.	Società italiana degli autori	Inedito. — Rappresentato all'« Argentina » di Roma il 29-6-1917.
18853	77280	D'Oltremare Roberto	« L'invincibile ». - Commedia in tre atti	D'Oltremare Roberto	Inedita. — Mai rappresentata.
18852	77263	Gavault - Gualdoni G. C.	« La piccola cioccolattara ». - Operetta in tre atti, ridotta dalla commedia di Gavault. — Libretto	Lombardo - Casa musicale	Inedita. — Rappresentata la prima volta al « Fossati » di Milano il 30-11-1921.
18849	77247	Lopez Sabatino	« La distanza ». - Commedia in tre atti	Società italiana degli autori	Inedita. — Rappresentata la prima volta al « Manzoni » di Milano il 28-10-1921.
18865	77296	Orzi Guido	« Un giorno a Celle ». - Opera teatrale in tre atti. — Scene di vita in prigione	Orzi Guido	4-11-1921. — Mai rappresentata.
18850	77248	Pensuti Mario	« L'uomo di legno e la donna di cera ». — Fiaba in quattro atti	Società italiana degli autori	Inedita. — Rappresentata la prima volta a Genova il 26-10-1921
			III. — Composizioni musicali diverse. (Comprese le parziali riduzioni, trascrizioni, ecc. di opere drammatico-musicali).		
			. . . .		
			IV. — Opere cinematografiche (Films).		
18854	77285	Albertini film - Torino (Bertinetti Giovanni)	« Simonette e i quattro arlecchini ». - Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 1326. — Presentati, pel visto, 738 fotogrammi col sunto inedito dell'azione di G. Bertinetti	Unione cinematografica italiana	Inedita. — Mai proiettata.
18855	77286	Detta (Detto)	« Sansone e la ladra di atleti ». - Opera ut supra m. 1155. — Presentati, pel visto, 852 fotogrammi col sunto inedito dell'azione di Bertinetti G.	Detta	Id. id.
18856	77287	Detta	« Saetta contro Golia ». - Opera ut supra m. 1355. — Presentati, pel visto, 830 fotogrammi col sunto inedito dell'azione	Detta	Id. id.
18857	77288	Detta	« I due mozzi ». - Opera ut supra m. 1217. — Presentati, pel visto. 876 ut supra	Detta	Id. id.
18858	77289	Libertas film - Roma (Balzac O.)	« L'avvoltoio ». - Opera ut supra m. 1715. — Presentati, pel visto 820 fotogrammi col sunto inedito dell'azione, tratta dal Centenaire di O. Balzac	Detta	Id. id.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
18885	77521	Lucio D'Ambra film (Foscolo Ugo)	« Le ultime lettere di Jacopo Ortis ». - Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 1054. — Presentati, pel visto, 816 fotogrammi col sunto inedito dell'azione tratto dal romanzo di Ugo Foscolo	Unione cinematografica italiana	Inedita. — Mai proiettata.
18886	77522	Detta (D'Ambra Lucio)	« Il granatiere di Pomerania ». - Opera ut supra m. 733. — Presentati, pel visto, 436 fotogrammi col sunto inedito dell'azione di Lucio D'Ambra	Detta	Id. id.
18887	77523	Detta (De Musset Alfred)	« La confessione di un figlio del secolo ». - Opera ut supra m. 1452. — Presentati, pel visto, 1294 fotogrammi col sunto inedito dell'azione tratta dal romanzo omonimo di Alfred De Musset	Detta	Id. id.
18893	77529	Pasquali film in Torino	« Lanterna cieca ». - Opera ut supra m. 1188. — Presentati, pel visto, 880 fotogrammi col sunto inedito dell'azione	Detta	Id. id.
18890	77526	Photodrama in Torino (Cresima Augusto)	« La donna e il cadavere ». - Opera ut supra m. 1525. — Presentati, pel visto, 964 fotogrammi col sunto inedito dell'azione di Cresima Augusto	Detta	Id. id.
			V. — **Opere coreografiche o mimiche.** (Con o senza musica).		
			. . . .		

Roma, 3 marzo 1924.

Il direttore: G. De Sanctis.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 33.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 79 — Data della ricevuta: 4 settembre 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione della ricevuta: notaro Carlo Garufi fu Pasquale, domiciliato a Castellammare del Golfo, per conto di Navarra Maria di Vincenzo e Giunchiglia Giuseppe di Placido, coniugi — Titoli del debito pubblico al portatore: n. 5 — Ammontare della rendita: L. 1000 — Consolidato 5 % — Decorrenza 1° luglio 1923).

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 19 aprile 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'INTERNO

Rettifica al concorso ad impieghi di 2ª categoria nel Ministero dell'interno.

Nel decreto Ministeriale 20 aprile 1924 relativo all'apertura di un concorso per l'ammissione di 130 alunni agli impieghi di seconda categoria dell'Amministrazione dell'interno pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 5 maggio corrente, all'art. 3, n. 6, devono essere soppresse le parole « rilasciato da un medico militare » e deve leggersi « certificato medico comprovante che il concorrente è dotato di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti fisici », come risulta dal testo originale e come qui si rettifica.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma - Stabilimento Poligrafico dello Stato.